

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni"

Palermo, 7 giugno 2017

20170606 - S4 Doc 01 trasferimenti EELL 2017 D.doc

DOCUMENTO DI LAVORO 01/2017

**NORME DI RIFERIMENTO PER LE ASSEGNAZIONI REGIONALI
AGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2017**

**Materiali preparatori per la Conferenza Regione – Autonomie Locali
Tavolo tecnico 8 giugno 2017**

Premessa

I recenti interventi legislativi relativi alle assegnazioni regionali a favore degli enti locali dell'Isola sono stati particolarmente incisivi, determinando novità sostanziali e ulteriori elementi di complessità che sembrano avere disorientato molti operatori, i quali richiedono, con sempre maggiore frequenza, chiarimenti e indicazioni al Servizio 4 del Dipartimento.

Scopo del presente documento è, pertanto, di esporre in modo finalizzato le norme di riferimento sui principali procedimenti connessi al trasferimento di risorse regionali agli enti locali, anche al fine di agevolare la partecipazione dei soggetti interessati ai lavori della Conferenza Regione-Autonomie Locali.

Infatti, a fronte dell'urgenza da parte di Comuni e liberi Consorzi comunali di acquisire rapidamente il dato sulle assegnazioni regionali e la relativa liquidità, occorre costruire i pertinenti procedimenti amministrativi su una insieme articolato e vincolante di elementi previsti dalle leggi, su cui si sta ancora lavorando.

Di seguito, quindi, si illustrano i principali procedimenti, riportando le norme di riferimento e, se del caso, evidenziando i singoli passaggi da compiere.

E' opportuno sottolineare che il Dipartimento regionale Autonomie Locali nel corso del 2017 ha già attivato i procedimenti che poteva autonomamente avviare; infatti, com'è noto, sono stati erogati per tempo, a valere sull'esercizio 2017 del bilancio regionale, sia i trasferimenti relativi alla c.d. "quarta trimestralità" delle assegnazioni regionali relative al 2016, sia al "Fondo per il reintegro del minore gettito derivante dall'abrogazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica".

1. Assegnazioni ordinarie di parte corrente 2017 a favore dei comuni

1.1. La disciplina del procedimento di riparto

Il procedimento relativo al riparto delle assegnazioni di parte corrente è ancora regolato dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., cui recentemente sono state apportate significative modifiche:

- a) con la legge regionale n. 27/2016, che ha parzialmente modificato i criteri di riparto, trasformando, in particolare, il "criterio" relativo al trasporto dei rifiuti via mare delle isole minori in "riserva";
- b) con la legge regionale di stabilità n. 8/2017, che ha eliminato la distinzione fittizia tra trasferimenti connessi alla riscossione IRPEF e il c.d. "fondo perequativo".

Nel *riquadro 1* si riportano le norme vigenti che regolamentano il procedimento di riparto delle assegnazioni di parte corrente per i comuni.

RIQUADRO 1

L.R. 28-1-2014 n. 5
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale.

Art. 6

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. (STRALCIO)

1. Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo **(14)**.

2. ~~[Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte] **(20) (21)**.~~

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota, sulla base dei seguenti criteri **(22)**:

- a) dimensione demografica;
- b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente **(17)**;
- c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- d) ~~[esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione~~

~~di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente] (18);~~

- e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:
- 1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;
 - 2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - 3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;
- f) ~~[sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri] (19);~~
- g) capacità di riscossione;
- h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente (15).

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente (10).

(10) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 giugno 2014, n. 13, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017.

(15) Comma modificato dapprima dall'art. 10, comma 1, L.R. 11 giugno 2014, n. 13, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 7 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. Il testo precedente era così formulato: "3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri: a) dimensione demografica; b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro; c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU; d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente; e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale; f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni; h) capacità di riscossione; i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione

dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).”.

(17) Lettera dapprima modificata dall'art. 7, comma 16, L.R. 17 marzo 2016, n. 3, a decorrere dal 18 marzo 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, comma 1 della stessa legge) e poi così sostituita dall'art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;».

(18) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della medesima legge).

(19) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della medesima legge).

(20) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017.

(21) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 maggio 2017, n. 8, per effetto dell'abrogazione del presente comma, tutti i riferimenti di legge allo stesso comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 del presente articolo 6.

(22) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017.

* * * * *

L.R. 9-5-2017 n. 8

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

Art. 1

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. (STRALCIO)

2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, tutti i riferimenti di legge al medesimo comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

L.R. 17-3-2016 n. 3

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.

Art. 7

Disposizioni in materia di autonomie locali. (STRALCIO)

15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16 (12).

(12) Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d), L.R. 29 settembre 2016, n. 20, a decorrere dall'8 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della medesima legge).

1.2. I vincoli posti sul riparto delle assegnazioni di parte corrente per i comuni

Ovviamente, resta per i comuni l'obbligo – imposto dalla legge regionale n. 5/2014 – di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse

comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Al riguardo, si ricorda che, con la circolare assessoriale n. 5/2017 del 9 marzo 2017, il Servizio 4 del Dipartimento ha fornito chiarimenti ed indicazioni per la corretta applicazione della disposizione legislativa.

Inoltre, significative novità sono state disposte dal Parlamento regionale con le ultime leggi, vincolando parte delle risorse da trasferire ai comuni, sia per la copertura finanziaria della c.d. "quota complementare" dei contratti di lavoro per i lavoratori "precari" con contratto a tempo determinato, sia per l'assistenza ai disabili gravi.

1.2.1. Copertura finanziaria per le spese relative ai contratti con i lavoratori precari

Com'è noto, l'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 ha ridefinito la disciplina regionale in materia di proroghe e stabilizzazione dei lavoratori precari.

In particolare, i commi da 9 a 11 autorizzano le proroghe e, per gli enti locali, definiscono una nuova disciplina sui contributi regionali relativi alla spesa connessa ai contratti a tempo determinato dei lavoratori. Infatti, la nuova legge dispone che la Regione garantisce la copertura delle spese per il personale precario degli enti locali.

Tale copertura è assicurata:

- a) in parte dal Fondo specifico istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, che assegna le risorse agli enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31/12/2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziare;
- b) per i comuni, dalle assegnazioni annuali regionali per la c.d. "quota complementare", corrispondente alla spesa originariamente a carico degli stessi enti;
- c) per le ex Province regionali, da uno specifico stanziamento regionale per la c.d. "quota complementare", corrispondente alla spesa originariamente a carico degli stessi enti;

Va osservato che per le Unioni di comuni, la c.d. "quota complementare" resta a carico dello stesso ente.

Nel **riquadro 2** si riporta lo stralcio della norma, per la parte che qui interessa.

RIQUADRO 2

L.R. 29-12-2016 n. 27

Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.

Art. 3

Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario. (STRALCIO)

9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

- a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
- b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;
- c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;
- d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;
- d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni (6).

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. *La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014*, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. *Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario (7).*

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017.

(7) Comma così modificato dall'art. 19, comma 3, lettere a) e b), L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017. Si riporta di seguito il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2017:

« L.R. 8/2017, art. 19 (STRALCIO)

3. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole da "Per tali proroghe" fino a "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014,";
- b) alla fine sono aggiunte le parole "Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli

enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario."»

Pertanto, in sede di riparto delle assegnazioni annuali di parte corrente per i comuni, l'Amministrazione regionale deve provvedere a vincolare una parte delle assegnazioni annuali all'integrazione della copertura finanziaria per il pagamento delle spese derivanti dai contratti a tempo determinato prorogati dagli enti.

1.2.2. Spese comunali per l'assistenza ai disabili gravi

Con la legge di stabilità regionale 2017, il legislatore regionale ha imposto che, nel triennio 2017-2019, il 10% dei trasferimenti regionali di parte corrente deve essere destinato dai comuni all'assistenza dei disabili gravi, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione. Nel **riquadro 3**, si riporta il testo della norma.

RIQUADRO 3

L.R. 9-5-2017 n. 8

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

Art. 1

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni (STRALCIO).

9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

1.3. Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2017

Come visto sopra nel **riquadro 1**, la legge regionale di stabilità n. 8/2017 ha previsto che l'importo complessivo delle assegnazioni regionali ai comuni per il 2017 – ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 – ammonta complessivamente a 340 milioni di euro.

Per determinare l'importo oggetto del riparto, occorre, tuttavia, detrarre da tale importo la somma delle c.d. "riserve" che gravano sullo stanziamento complessivo, che ammontano a 33.750.000,00 euro; nell'**allegato 1** è riportato l'elenco delle riserve 2017.

Pertanto, le risorse da ripartire con i criteri definiti comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 sono pari a 306.250.000,00 euro.

E' utile sottolineare che – in virtù di quanto disposto dal comma 15, dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 – sopra riportato, ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti al 31/12/2015 è assicurata un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015. Quindi, il riparto 2017 avrà effetti cogenti solo per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5000 abitanti al 31/12/2015 (si veda anche l'**allegato 2**); nel seguente prospetto si riporta l'articolazione conseguente delle somme da ripartire per gruppi di comuni:

Tabella 1 – Assegnazioni di parte corrente ai comuni 2017

| Classe di comuni | Importo (euro) |
|---|-----------------------|
| Assegnazioni minima garantita ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 ab. | 119.480.454,31 |
| Assegnazione massima ai comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti | 186.769.545,69 |
| Somma totale assegnazioni 2017 | 306.250.000,00 |

Riguardo allo stanziamento si ricorda che, in base a quanto disposto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2017, l'autorizzazione di spesa per il 2017 sul capitolo di bilancio relativo alle assegnazione di parte corrente ai comuni è ridotta di 40 milioni di euro (allegato 2 della stessa legge). L'autorizzazione sarà integralmente ripristinata a seguito della verifica di cui al citato comma 9.

1.4. Lo stato del procedimento relativo al riparto 2017

Da quanto riferito sopra, risulta evidente come il procedimento per il riparto delle assegnazioni di parte corrente sia particolarmente articolato. Si ricordano di seguito le fasi principali del procedimento:

- a) l'Amministrazione regionale acquisisce i dati necessari per il riparto;
- b) il Governo regionale definisce una proposta da presentare alla Conferenza Regione-Autonomie Locali;
- c) la Conferenza Regione-Autonomie Locali esprime il proprio parere sulla proposta del Governo regionale;
- d) con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, è approvato il riparto delle assegnazioni annuali per i comuni;
- e) con decreto dirigenziale sono impegnate le somme iscritte nel bilancio regionale – per tre delle quattro trimestralità – provvedendo all'assegnazione delle risorse ai singoli comuni;
- f) con mandati si provvede all'erogazione delle somme per trimestralità posticipate;
- g) nell'anno successivo viene erogata la quarta trimestralità delle assegnazioni annuali ai comuni.

L'Ufficio ha già acquisito dal Ministero dell'Interno i dati relativi all'*Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero* (AIRE). L'Ufficio Statistico regionale ha reso disponibili gli altri dati richiesti dalla norma per l'applicazione dei criteri di riparto (IRPEF, capacità di riscossione, ecc.).

In merito alla raccolta presso i comuni dei dati sulle gestioni 2017 necessari per il riparto ⁽¹⁾, si ricorda che la rilevazione è stata attivata dall'Ufficio con circolare n. 7 del 28 marzo 2017. Solo a seguito di ripetuti solleciti alle amministrazioni comunali, solo in data 5 giugno 2017 si è pervenuti alla chiusura della rilevazione.

¹ Si tratta dei dati per l'applicazione del criterio individuato alla lett. e) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014, relativi alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il *trasporto degli alunni pendolari delle scuole superiori*, per la *gestioni degli asili nido* e per il *piano di miglioramenti dei servizi di polizia municipale*.

L'ostacolo maggiore presente oggi per procedere al riparto è costituito dalla necessità di interpretare la modifica del comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, disposta con la lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2017.

Infatti, non risulta chiaro se la norma voglia riferirsi solo ai comuni oggi in c.d. "predissesto" o se si intenda prendere in considerazione anche i comuni che sono stati in passato in quella condizione e, oggi, sono in dissesto finanziario.

Sulla problematica l'Ufficio ha dovuto necessariamente chiedere al Governo regionale un intervento interpretativo.

Si sottolinea che il chiarimento risulta determinante, poiché – nell'eventuale caso di incapienza del trasferimento al comune "in predissesto" rispetto al fabbisogno determinato dalla "quota complementare" degli oneri relativi alla spesa per i "precari" – per quanto disposto dal comma 11 del citato art. 3, occorrerà prelevare le risorse a monte dal budget complessivo delle assegnazioni annuali ai comuni.

Si rappresenta, infine, che 43 enti locali non hanno ancora riscontrato la richiesta dati sulla spesa complessiva per i lavoratori precari negli anni 2014 e 2015, elemento necessario per il riparto in base al sopra citato art. 3 della legge regionale n. 27/2016. Inoltre, a seguito della chiarimento interpretativo sopra citato, occorrerà aggiornare il dato sulla spesa complessiva per i precari dei "comuni in predissesto".

2. Fondo investimenti comunali

Com'è noto con il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 è stato istituito il Fondo per investimenti comunali. Nel **riquadro 3** è riportata integralmente la norma di riferimento.

RIQUADRO 3

L.R. 28-1-2014 n. 5

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.

Art. 6

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. (STRALCIO)

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

Con il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 8/2017, (vedi **riquadro 4**) è stato determinato in 115 milioni di euro l'importo del fondo investimenti comunali per l'anno 2017.

RIQUADRO 4

L.R. 17-3-2016 n. 3

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.

Art. 4

Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF. (STRALCIO)

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'articolo 6, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalità del presente comma è incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della Missione 13 - Programma 4 - capitolo 413333 **(3)**.

8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. In caso di disponibilità parziale delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte **(4)**.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lettera a), L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017.

Al riguardo, si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 16 dell'art. 9 della legge regionale di stabilità n. 8/2017 la somma di 15 milioni di euro è destinata per interventi a favore della mobilità e l'indipendenza dei soggetti con disabilità. Nel **riquadro 5** è riportato il testo della norma citata.

RIQUADRO 5

L.R. 9-5-2017 n. 8

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

Art. 9

Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza. (STRALCIO)

16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed

integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

3. Assegnazioni regionali alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali

Con la legge di stabilità regionale è stata autorizzata l'assegnazione ai liberi Consorzi comunali di 91,050 milioni quale contributo regionale per il funzionamento; la norma sottolinea che tali risorse devono essere utilizzate prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale.

RIQUADRO 6

L.R. 9-5-2017 n. 8

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

Art. 2

Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 47.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2017, l'autorizzazione di spesa per il 2017 sul capitolo di bilancio relativo alle assegnazioni di parte corrente ai liberi Consorzi comunali è ridotta di 47 milioni di euro (allegato 2 della legge). L'autorizzazione sarà integralmente ripristinata a seguito della verifica di cui al citato comma 9.

Si ritiene utile riportare nell'**allegato 3** la sintesi dei trasferimenti di parte corrente dell'anno 2016 a favore dei liberi Consorzi comunali.

* * * * *

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Autonomie Locali - Servizio 4

ALL. 1
DOC-LAV 01/2017

Riserve disposte per legge sulle assegnazioni ai comuni - anno 2017

07/06/2017

| RISERVA | IMPORTO 2017 |
|---|------------------------|
| Riserva destinata al riequilibrio delle assegnazioni regionali pro-capite di parte corrente (art. 1/3-4 LR 27/2016) | € 10.000.000,00 |
| Riserva destinata alle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare (art. 1/7 LR 27/2016) Autorizzazione 2017, 2018, 2019 | € 6.000.000,00 |
| Risorse destinate al Comune di Lipari per la proroga progetto di utilizzo ex lavoratori PUMEX (art. 1/8 LR 27/2016 - Dipartimento reg. Lavoro) | € 800.000,00 |
| Contributo destinato a far fronte ad emergenze finanziarie Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 2011 al 2016 in ragione del costo di ogni dipendente che risulti in soprannumero (art. 6/8-bis LR 9/2015 - art. 1/9 LR 27/2016 - art. 19/5 LR 8/2017) Autorizzazione 2017, 2018, 2019 | € 2.950.000,00 |
| Risorse destinate ad evitare la collocazione in disponibilità del personale dei Comuni in stato di dissesto finanziario (art. 6/8 LR 9/2015 - art. 7/4 LR 3/2016, come modificato dall'art. 6/1 lett. b) LR 20/2016) Autorizzazione 2015, 2016, 2017 | € 250.000,00 |
| Risorse da destinare ai Comuni in stato di dissesto (art. 7/6-7 LR 3/2016) Autorizzazione 2016, 2017, 2018 | € 800.000,00 |
| Contributo all'ANCI Sicilia per accordo con URPS (art. 7/11 LR 3/2016) Autorizzazione 2016, 2017, 2018 | € 150.000,00 |
| Risorse da destinare ad interventi di protezione civile (art. 1/4 lett.b LR 8/2017) | € 6.000.000,00 |
| Risorse destinate alle finalità della LR 61/1984 (interventi per Ragusa-Ibla) (art. 1/10 LR 8/2017) | € 1.000.000,00 |
| Fondo unico per gli interventi di protezione civile (art. 1/11-12 LR 8/2017) | € 1.700.000,00 |
| Compartecipazione regionale ai contributi statali in favore dell'associazionismo comunale (art. 1/15 LR 8/2017) | € 800.000,00 |
| Risorse destinate alle finalità della LR 24/1973 (trasporto agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori) (art. 1/14 LR 8/2017) | € 2.500.000,00 |
| Contributo ai comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo per alluvione autunno 2015 (art. 7/13 LR 3/2016 - art. 1/4 lett. b LR 8/2017) | € 500.000,00 |
| Risorse destinate alla copertura degli oneri per la proroga dei contratti a tempo determinato ai sensi del comma dell'art. 3/11 della LR 27/2016 (art. 19/3-4 LR. 8/2017) | € 300.000,00 |
| SOMMA RISERVE | € 33.750.000,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Assegnazione annuale di parte corrente complessiva anno 2017 | € 340.000.000,00 |
| Somma riserve anno 2017 | € 33.750.000,00 |
| Differenza assegnazioni - riserve. Somme da ripartire tra tutti i comuni | € 306.250.000,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Riduzione autorizzazione di spesa (art. 3/9-10 LR 8/2017) | € 40.000.000,00 |
|---|-----------------|

Confronto assegnazioni regionali ai Comuni anni 2014-2017 e relative riserve

07/06/2017

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo ordinario parte corrente | € 367.700.000,00 | € 340.400.000,00 | € 333.200.000,00 | € 306.250.000,00 |
| Riserve/Accantonamenti | € 7.300.000,00 | € 17.300.000,00 | € 6.800.000,00 | € 33.750.000,00 |
| Somma parte corrente | € 375.000.000,00 | € 357.700.000,00 | € 340.000.000,00 | € 340.000.000,00 |
| Fondo investimenti | € 133.700.000,00 | € 112.350.000,00 | € 115.000.000,00 | € 115.000.000,00 |
| Riserve/Accantonamenti inv. | € 1.300.000,00 | € 2.650.000,00 | € - | € - |
| Somma investimenti | € 135.000.000,00 | € 115.000.000,00 | € 115.000.000,00 | € 115.000.000,00 |
| Totale | € 510.000.000,00 | € 472.700.000,00 | € 455.000.000,00 | € 455.000.000,00 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Parte corrente comuni coll. mont < 5000 ab. | € 127.522.269,03 | € 115.967.139,47 | | |
| Parte corrente comuni con < 5000 ab. | | | € 119.480.454,31 | € 119.480.454,31 |
| Parte corrente restanti comuni | € 240.177.730,97 | € 224.432.860,53 | € 213.719.545,69 | € 186.769.545,69 |
| Somma Parte corrente | € 367.700.000,00 | € 340.400.000,00 | € 333.200.000,00 | € 306.250.000,00 |
| Investimenti comuni coll. mont < 5000 ab. | € 15.585.332,32 | € 12.750.000,00 | | |
| Investimenti comuni con < 5000 ab. | | | € 14.307.589,03 | € - |
| Investimenti restanti comuni | € 118.114.667,68 | € 99.600.000,00 | € 115.000.000,00 | € - |
| Somma investimenti | € 133.700.000,00 | € 112.350.000,00 | € 115.000.000,00 | € 115.000.000,00 |
| Fondi totali comuni coll. mont < 5000 ab. | € 143.107.601,35 | € 128.717.139,47 | | |
| Fondi totali comunicon < 5000 ab. | | | € 133.788.043,34 | € - |
| Fondi totali restanti comuni | € 358.292.398,65 | € 324.032.860,53 | € 328.719.545,69 | € - |
| Fondi totali a tutti i comuni | € 501.400.000,00 | € 452.750.000,00 | € 462.507.589,03 | € 421.250.000,00 |

Trasferimenti regionali ai Liberi Consorzi Comunali anno 2016

07/06/2017

| Ente | Trasferimenti di parte corrente | C.S. Birgi LR 8/2016 art. | Contr. Straordinario | Totale | Reintegro accise e.e. |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CM Catania | € 3.299.102,05 | € - | € - | € 3.299.102,05 | € 10.995.966,70 |
| CM Messina | € 2.158.308,62 | € - | € - | € 2.158.308,62 | € 7.131.785,55 |
| CMPalermo | € 3.882.492,70 | € - | € - | € 3.882.492,70 | € 11.841.874,01 |
| CM Somma | € 9.339.903,36 | € - | € - | € 9.339.903,36 | € 29.969.626,26 |
| LCC Agrigento | € 3.054.678,57 | € - | € - | € 3.054.678,57 | € 3.811.103,80 |
| LCC Caltanissetta | € 3.179.808,69 | € - | € - | € 3.179.808,69 | € 2.288.115,89 |
| LCC Enna | € 5.097.335,01 | € - | € 3.500.000,00 | € 8.597.335,01 | € 1.376.294,43 |
| LCC Ragusa | € 2.998.324,61 | € - | € 5.000.000,00 | € 7.998.324,61 | € 4.204.481,19 |
| LCC Siracusa | € 1.908.097,29 | € - | € 15.400.000,00 | € 17.308.097,29 | € 4.512.124,18 |
| LCC Trapani | € 2.571.852,46 | € 1.000.000,00 | € - | € 3.571.852,46 | € 3.912.866,23 |
| LCC Somma | € 18.810.096,64 | € 1.000.000,00 | € 23.900.000,00 | € 43.710.096,64 | € 20.104.985,72 |
| SOMMA | € 28.150.000,00 | € 1.000.000,00 | € 23.900.000,00 | € 53.050.000,00 | € 50.074.611,98 |